

Codice A1814A

D.D. 21 giugno 2017, n. 1917

**Autorizzazione idraulica per il taglio della vegetazione arbustiva ed arborea nell'alveo del Torrente Curone, a monte del ponte della ex S.S. n. 10, nel Comune di Pontecurone (AL).
Richiedente: Sig. CAMPARDO Giuliano.**

Il Sig. CAMPARDO Giuliano, (omissis), ha presentato istanza, inoltrata dal Comune di Pontecurone con nota ns. prot. n°21297 del 11/05/2016, per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per il taglio della vegetazione arbustiva ed arborea nell'alveo del Torrente Curone, nel tratto compreso tra il ponte di Via Di Vittorio ed il campo sportivo, nel Comune di Pontecurone (AL).

L'amministrazione comunale ha trasmesso altre istanze di privati (n°3) con indicati i relativi tratti d'intervento.

Negli ultimi anni il Settore scrivente è già intervenuto direttamente per il taglio delle piante con i propri operai forestali oltre ad aver autorizzato soggetti privati per i medesimi interventi.

Ciò premesso si è condotto un sopralluogo in loco, alla presenza del Geom. FOSSATI Roberto, dal quale è emersa l'opportunità di un taglio piante solo in un tratto ben localizzato a monte del ponte della ex S.S. n°10.

Il Comune di Pontecurone, con nota ns prot. n°24298 del 24/05/2017, ha inoltrato una planimetria dettagliata con individuati n° 28 alberi da tagliare.

Con successiva comunicazione del 08/06/2017 ha altresì individuato le piante da tagliare suddividendole tra i privati interessati; nello specifico al Sig. CAMPARDO sono state assegnate le piante dalla n°8 alla n°14.

A seguito dell'esame dell'istanza e del sopralluogo effettuato l'intervento in argomento può nel complesso ritenersi ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- visto il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I.) e s.m.i.;
- vista la L.R. n°12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- visto il regolamento regionale n°14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- vista la L.R. n° 4 del 10/02/2009;
- visto il regolamento regionale n° 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.;
- visto l'art. 23 comma 1 lettera b) della L.R. n° 5 del 04/05/2012;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012;

determina

di autorizzare ai fini idraulici, il Signor CAMPARDO Giuliano, ad eseguire il taglio delle piante, dalla n°8 alla n°14, individuate nella planimetria integrativa inoltrata dal Comune, che si restituisce al richiedente vistata da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1) l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle delimitazioni areali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- 2) è fatto divieto assoluto di sradicare o abbruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96 lettera c) del R.D. 523/1904, di formare accessi all'alveo, di trasportare materiali inerti fuori alveo, di depositare o scaricare in alveo e/o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;
- 3) è altresì vietata l'attuazione di scavi e riporti intesi a modificare la sezione idraulica;
- 4) la presente autorizzazione riguarda il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui;
- 5) il materiale proveniente dal taglio della vegetazione e derivante dalle lavorazioni (legname, ramaglie e foglie) dovrà essere rimosso dall'alveo; l'eventuale deposito dovrà avvenire in zone non esondabili e con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;
- 6) il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- 7) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- 8) i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di mesi 6 (sei) dalla data del presente provvedimento e dovranno essere eseguiti nel rispetto dei limiti temporali e delle norme di polizia forestale stabilite dalla L.R. n. 4 del 10/02/2009 e dal relativo regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011, modificato dal regolamento n. 2/R approvato con D.P.G.R. in data 21/02/2013 e dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4/R del 06/07/2015 (in particolare artt. N. 18, 37 e 37 bis).
- 9) il soggetto autorizzato dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria-Asti, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato;
- 10) Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà trasmettere alla struttura regionale competente in materia forestale, la "comunicazione semplice" di cui all'art. 4 del regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e modificato dal regolamento n. 2/R approvato con D.P.G.R. in data 21/02/2013 ed ottenere ogni altra autorizzazione o parere che si rendessero necessari a termini di legge attualmente in vigore;

Ritenuto che tale intervento possa configurarsi tra le attività di manutenzione finalizzate al miglioramento dell'efficienza idraulica dei corsi d'acqua, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo e sulle sponde è da intendersi nullo così come stabilito al punto n) della tabella dei canoni di concessione per l'utilizzo delle pertinenze idrauliche di cui all'Allegato A della L.R. n. 17 del 12/08/2013 ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Mauro FORNO